



2025/2534

15.12.2025

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2534 DELLA COMMISSIONE**

**del 10 dicembre 2025**

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/2415 relativa ad alcune misure di emergenza  
contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania**

*[notificata con il numero C(2025) 8752]*

**(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione <sup>(2)</sup> integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione <sup>(3)</sup>. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2025/2415 della Commissione <sup>(4)</sup> è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania. Più in particolare, l'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/2415 stabilisce che la zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, la quale deve essere istituita dalla Romania a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, deve comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione e che le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza devono essere applicate almeno fino ai termini di cui a tale allegato.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2020/687/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj)).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2018/1882/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj)).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2025/2415 della Commissione, del 25 novembre 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/1767 (GU L, 2025/2415, 28.11.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2025/2415/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2415/oj)).

- (4) Dall'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/2415 la Romania ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui sono detenuti ovini e caprini, situati nel distretto di Teleorman, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza già elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (5) La zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza in Romania, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/2415, dovrebbe pertanto essere adattata, in termini sia spaziali sia temporali, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia nel territorio della Romania e nel resto dell'Unione. Inoltre è necessario istituire, alla luce delle suddette considerazioni, applicandole all'attuale situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania, un'ulteriore zona soggetta a restrizioni nei distretti di Teleorman, Olt e Dolj per prevenire un'ulteriore diffusione della malattia, poiché questi sono attualmente i distretti che presentano un rischio più elevato in tal senso.
- (6) Le dimensioni delle zone di protezione, di sorveglianza e dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, tra cui la situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia e la situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nello Stato membro interessato dalla malattia, come pure il livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, e sono conformi alle norme stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687. La durata delle misure tiene inoltre conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale <sup>(5)</sup>.
- (7) Nell'attuale situazione epidemiologica vi è inoltre un elevato rischio di ulteriore diffusione del virus della peste dei piccoli ruminanti all'interno della Romania e nel resto dell'Unione, in particolare a causa del fatto che, secondo le informazioni fornite dalla Romania, si tratta della ricomparsa della malattia in un'area già precedentemente colpita, con pochissime informazioni sull'origine del focolaio e sulla possibile diffusione tra i focolai, il che indica che la malattia potrebbe essere già circolata in altre aree della Romania senza essere stata individuata e in assenza di misure restrittive per prevenirne o rallentarne la diffusione.
- (8) È pertanto necessario adottare misure di emergenza supplementari per attenuare il rischio di un'ulteriore diffusione della malattia all'interno del territorio della Romania e ad altri Stati membri ed evitare ostacoli ingiustificati agli scambi. A tal fine è necessario garantire che i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni, istituite nel territorio della Romania, verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni siano vietati fino al 23 dicembre 2025.
- (9) Alla luce della situazione epidemiologica è necessario anche individuare le aree del territorio della Romania in cui è opportuno applicare ulteriori misure analoghe a quelle applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, e in cui i movimenti di ovini e caprini al di fuori del perimetro esterno di tali aree sono vietati dal 24 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026.
- (10) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e data la necessità di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Romania ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure di emergenza stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(5)</sup> 5. <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/>.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2025/2415**

La decisione di esecuzione (UE) 2025/2415 è così modificata:

1. gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

*«Articolo 1*

La Romania istituisce:

- a) zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, e un'ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
- b) tali zone di protezione e di sorveglianza e tale ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendono almeno le aree elencate nell'allegato I, parti A e B, della presente decisione e le misure che devono essere applicate in tali zone di protezione e di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni si applicano almeno fino ai termini di cui a detto allegato.

*Articolo 2*

La Romania, fino ai rispettivi termini stabiliti per le zone di protezione e di sorveglianza e per l'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato I, vieta:

- a) i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di un'ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante tali zone di protezione e di sorveglianza; e
  - b) i movimenti di ovini e caprini da un'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso qualsiasi destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni.»;
2. è inserito il seguente articolo 2 bis:

*«Articolo 2 bis*

La Romania applica le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle aree elencate nell'allegato II della presente decisione fino ai termini ivi stabiliti.

I movimenti di ovini e caprini dalle aree elencate nell'allegato II della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali aree sono vietati fino ai termini indicati in tale allegato.»;

3. l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

**Destinatario**

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2025

*Per la Commissione*  
Olivér VÁRHELYI  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**Parte A: Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati**

Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Romania di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
<b>Distretto di Dolj</b> RO-CAPRIPOX-2025-00024	Zona di protezione: Those parts of Dolj county, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 43.880631, Long. 23.706794 (2025/24).	9.12.2025
	Zona di sorveglianza: Those parts of Dolj county, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 43.880631, Long. 23.706794 (2025/24), excluding the areas contained in the protection zone.	18.12.2025
	Zona di sorveglianza: Those parts of Dolj county, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 43.880631, Long. 23.706794 (2025/24).	10.12.2025-18.12.2025
<b>Distretto di Teleorman</b> RO-CAPRIPOX-2025-00025 RO-CAPRIPOX-2025-00026 RO-CAPRIPOX-2025-00027	Zona di protezione: Those parts of Teleorman county, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 43.810743, Long. 25.373924 (2025/25); Lat. 43.758, Long 24.894 (2025/26); Lat. 44.063 Long. 24.815 (2025/27).	14.12.2025
	Zona di sorveglianza: Those parts of Teleorman county, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 43.810743, Long. 25.373924 (2025/25), Lat. 43.758, Long 24.894 (2025/26); Lat. 44.063 Long. 24.815 (2025/27); excluding the areas contained in the protection zone.	23.12.2025
	Zona di sorveglianza: Those parts of Teleorman county, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 43.810743, Long. 25.373924 (2025/25); Lat. 43.758, Long 24.894 (2025/26); Lat. 44.063 Long. 24.815 (2025/27).	15.12.2025-23.12.2025

**Parte B: ulteriori zone soggette a restrizioni**

Ulteriore zona soggetta a restrizioni	Regione	Aree incluse nelle ulteriori zone soggette a restrizioni in Romania di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
<b>Ulteriore zona soggetta a restrizioni n. 1</b>	<b>Distretto di Teleorman</b>	L'intero territorio dei distretti di Teleorman, Dolj e Olt, escluse le aree comprese in una zona di protezione o di sorveglianza	23.12.2025
	<b>Distretto di Dolj</b>		
	<b>Distretto di Olt</b>		

## ALLEGATO II

Area	Regione	Aree di cui all'articolo 2 bis	Termine ultimo di applicazione
Area n. 1	<b>Distretto di Teleorman</b>	L'intero territorio dei distretti di Teleorman, Dolj e Olt.	24.12.2025 - 31.1.2026»
	<b>Distretto di Dolj</b>		
	<b>Distretto di Olt</b>		